

REGOLAMENTO (CE) N. 696/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento di base», in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

considerando che il regolamento di base crea in particolare una base di dati armonizzata che soddisfa le necessità delle autorità amministrative competenti in materia di applicazione delle normative doganale e agricola, oltre a quelle della Commissione; che l'obiettivo di tale base di dati è di aiutare a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie a dette normative rafforzando, mediante una diffusione più rapida delle informazioni, l'efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti;

considerando che occorre determinare le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali devono essere introdotte informazioni nel sistema d'informazione doganale (SID), come previsto nel regolamento di base;

considerando che occorre, in applicazione dell'articolo 25 del regolamento di base, determinare anche gli elementi da includere nella base di dati (SID) relativamente a ciascuna categoria, da a) ad f), dell'articolo 24 del suddetto regolamento;

considerando che fra gli elementi in questione figurano dati a carattere personale oggetto di un regime di protezione specifica; che, in particolare, tali dati possono essere inclusi nella base di dati soltanto se le condizioni stabilite

all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 43 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni concernenti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, devono essere introdotte informazioni nel sistema d'informazione doganale (SID), sono quelle concernenti:

- a) l'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti soggetti alla normativa agricola;
- b) l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alla normativa agricola;
- c) la circolazione di prodotti soggetti alla normativa agricola nell'ambito di una procedura di transito comune o esterno, come pure il soggiorno di merci oggetto di scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
- d) la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulla normativa agricola o che beneficiano di un aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli elementi corrispondenti a ciascuna categoria, da a) ad f), dell'articolo 24 del regolamento di base che possono essere introdotti nel SID figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 1.